

ORDINANZA N. 6/2023/ANE

MODIFICA ORDINANZA N. 26/2014/CNE

Il Direttore della Direzione Aeroportuale Nord-Est,

- VISTI** gli artt. 687 e 718 del Codice della Navigazione approvato con R.D. n. 327 del 30 marzo 1942 e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTO** il Decreto Legislativo n. 250/97 che istituisce l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC);
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e ss.mm.ii. (Nuovo Codice della strada), il quale, all'art. 6, comma 7, stabilisce la competenza di ENAC, nell'ambito di aeroporti aperti al traffico civile, a disciplinare la circolazione delle strade interne aperte all'uso pubblico;
- VISTO** il Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e ss.mm.ii., il quale all'art. 8 definisce le aree interne agli aeroporti entro cui si esercita la competenza della Direzione Aeroportuale in materia di circolazione stradale;
- VISTA** la legge n. 33 del 22 marzo 2012 "Norme in materia di circolazione stradale nelle aree aeroportuali" che all'art. 1 prevede la competenza della Direzione Aeroportuale di istituire corsie o aree nelle quali è limitato l'accesso o la permanenza;
- VISTA** l'ordinanza n. 26/2014/CNE "Sistema viario land side dell'aeroporto marco polo di Venezia";
- CONSIDERATE** le caratteristiche dei flussi veicolari all'interno del sedime aeroportuale, nonché l'esigenza di assicurare la sicurezza del transito veicolare e pedonale anche a tutela delle aree sensibili in prossimità dell'aerostazione,
- CONSIDERATO** l'imminente avvio del cantiere per la realizzazione del collegamento ferroviario con l'aeroporto "Marco Polo" di Venezia-Tessera, il quale potrebbe comportare variazioni e/o modifiche del flusso veicolare;

VISTI gli elaborati grafici TAV. nn. 1-2-3-4 "*Sedime aeroportuale segnaletica verticale sedime aeroportuale - stato di fatto*" che rappresentano lo stato di fatto della segnaletica stradale verticale presente nel sedime aeroportuale lato airside e che recepiscono le recenti modifiche alla viabilità apportate con il progetto denominato "*interventi urgenti per l'adeguamento e la riqualifica della viabilità fronte sosta breve*";

SENTITI Gli enti di Stato coinvolti e il Gestore aeroportuale

ORDINA

Art. 1

La presente Ordinanza si applica nell'ambito dell'Aeroporto "Marco Polo" di Venezia-Tessera.

Art. 2

Al comma 7 dell'art. 7, le parole "*Nei parcheggi ad uso pubblico P1, P1S, P2, P3, P4, P5, Sosta Breve, Stop&Go e SpeedyPark, è consentita la permanenza per una durata massima di 10 minuti dall'accesso, senza versamento di alcun corrispettivo economico da parte dell'utente*" sono sostituite dalle seguenti:

"Nei parcheggi ad uso pubblico P1, P2, P3, P5, P6, P Milione, Sosta Breve, Stop&Go e SpeedyPark, è consentita la permanenza per una durata massima di 10 minuti dall'accesso, senza versamento di alcun corrispettivo economico da parte dell'utente".

Art. 3

Al comma 8 dell'art. 7 le parole "*In considerazione delle esigenze di sicurezza del transito veicolare e pedonale, delle caratteristiche dei flussi veicolari in prossimità dell'aerostazione, della sicurezza e tutela delle aree sensibili, nei parcheggi di Sosta Breve, Stop&Go e SpeedyPark l'ingresso con franchigia di gratuità, di cui al precedente comma 7.7, è consentito fino ad un massimo cumulativo di tre accessi al giorno da parte del medesimo veicolo*" sono sostituite dalle seguenti:

"A salvaguardia della sicurezza della circolazione, dell'accessibilità, della fruibilità e della sicurezza dell'utenza, nei parcheggi di cui all'art. 7 comma 7 l'ingresso con franchigia di gratuità è consentito fino ad un massimo cumulativo di tre accessi al giorno da parte del medesimo veicolo. La presente limitazione sarà indicata mediante apposita segnaletica stradale a cura del Gestore".

Art. 4

All'art. 19 è aggiunto il seguente punto 5:

“Chiunque violi la disposizione di cui all'art. 7, comma 8, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 38 a euro 155 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 80 a euro 318 per i restanti veicoli, ai sensi dell'art. 3 della legge 22 marzo 2012, n. 33.

Per il procedimento sanzionatorio relativo alle violazioni delle disposizioni di cui all'art. 7, comma 8, si applicano le norme del titolo VI del citato codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni”

Art. 5

La viabilità all'interno del sedime aeroportuale, lato land side, è modificata come da planimetrie allegate alla presente ordinanza, le quali abrogano le precedenti planimetrie n. 1363/1-2-3 allegate alla ordinanza n. 26/2014/ANE.

Art. 6

La presente Ordinanza entra in vigore dal 01/09/2023 e sarà consultabile sul sito internet di ENAC e/o del Gestore SAVE s.p.a.

Art. 7

È fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza

Venezia, 31/08/2023

Il Direttore
Corrado Caranfa
(documento informatico firmato
digitalmente ai sensi dell'art. 24 D.Lgs.
82/2005 e ss.mm.ii.)

